
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cartella esattoriale o avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, opposizione all'esecuzione

In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie va confermato che è possibile esperire, oltre all'opposizione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; l'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981.

Tribunale di Foggia, ordinanza del 18.12.2014

...omissis...

con la cartella opposta è stato intimato il pagamento della somma di E 65.832,79, a seguito della emissione del ruolo reso esecutivo in data 21.2.2014, questo relativo al recupero coatto conseguente alla revoca delle agevolazioni alle attività produttive, di cui alla legge 488/1992 (revoca disposta con il DM nr. xxxxxxxxxx);

premesso che avverso il citato decreto è stata proposta separata azione giudiziaria, con richiesta di annullamento, previa sospensione della sua efficacia;

considerato che in questa sede la opponente ha eccepito la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento, stante la illegittimità della revoca delle agevolazioni, a causa della carenza di motivazione dello stesso, e del lungo tempo trascorso tra l'avvio del procedimento di revoca xxxxxxxx e la comunicazione della revoca;

considerato che è stata quindi proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante sia la ragionevole fondatezza dell'opposizione, e sia il pericolo di pregiudizio qualora la sospensione non venisse concessa;

considerato che xxxxxxxx ha richiamato il provvedimento del GI della causa introdotta avverso il provvedimento di revoca, emesso in data xxxxxxxx con il quale era stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del DM di revoca delle agevolazioni, ha rilevato come l'odierna opposizione sia stata basata solo su questioni inerenti il merito della pretesa, e ha eccepito la mancanza di motivi di opposizione riguardanti fatti sopravvenuti, impeditivi o satisfattivi della pretesa fatta valere, e dopo aver richiamato le difese di merito fatte valere nel separato giudizio, ha concluso chiedendo di rigettare l'istanza di sospensione, e nel merito di dichiarare la litispendenza, con ordine di cancellazione della causa dal ruolo, ovvero la continenza, con fissazione di un termine per la riassunzione della causa, ovvero ancora l'infondatezza delle domande;

ritenuto che la sospensione non possa essere concessa;

premesso che ai sensi dell'art. 24, comma 32, della legge 449/1997 "Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni";, e che ai sensi dell'art. 3 comma 8, della legge 99/2009, "I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate"; (in giurisprudenza cfr. Trib. Roma Sez. II, Sent., 18/05/2012, in banca xxxxxx);

ritenuto che da tanto derivi, in presenza di un provvedimento di revoca come quello che qui interessa, la legittimità della iscrizione a ruolo;

ritenuto, in generale, che sia non solo condivisibile, ma anche mutuabile in questa sede, quanto stabilito in giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 21793 del 22/10/2010, Rv. 615460), secondo cui "In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all'opposizione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; l'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981";

preso atto, alla stregua di quanto si è detto in precedenza, che nel caso in esame l'iscrizione a ruolo sia del tutto legittima, e che con l'opposizione non siano stati fatti valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;

p.q.m.

ritenuto, sulla base di tanto, che non ricorrano ragioni per disporre la sospensione, anche tenuto conto del rigetto della richiesta di sospensione della esecutività del provvedimento di revoca, da parte del GI del tribunale di xxxxxxxis, con ordinanza del xxxx

Foggia, 18.12.2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
